

N. R.G. 2086/2017



## TRIBUNALE di MODENA

Il Presidente

Vista l'istanza per ISTANZA depositata da:

**DICCAP** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHEDINI TIZIANA e dell'avv. FILIPPO QUINTILIANI, elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO 18 40131 BOLOGNA presso il difensore avv. GHEDINI TIZIANA

**DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI E POLIIE LOCALI** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHEDINI TIZIANA e dell'avv. FILIPPO QUINTILIANI, elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO 18 40131 BOLOGNA presso il difensore avv. GHEDINI TIZIANA

premesso che:

con ricorso datato 29 maggio 2017 il Sig. Mario Assirelli, nella sua qualità di legale rappresentante, in quanto coordinatore nazionale, del DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali), asseritamente nato dalla fusione tra due sigle sindacali, il SULPM e la FENAL, ha richiesto che venga disposta la convocazione dell'assemblea degli iscritti al predetto DICCAP in applicazione del disposto.. dell'art. 20 c.c." essendosi rifiutato di provvedere in tale senso il Sig. Domenico De Grandis, l'altro coordinatore nazionale cui compete la rappresentanza congiunta del citato ente; al ricorso sono state allegare n. 1135 firme di richiedenti "assemblea;

rilevato che:

in occasione di precedente analoga istanza e all'esito del contraddittorio l'assemblea è stata convocata con la seguente motivazione:

“contrariamente all'assunto del resistente il DICCAP e un'associazione di persone (un Sindacato) mentre non può (o non può più) qualificarsi come federazione sindacale come appare essere stata all'origine alla luce del contenuto dell'art. 1 dello Statuto (...DI.C.C.A.P. federazione sindacale costituita a cura dei Sindacati SNALCC, FENAL e SULPM con l'accordo di costituzione del 7/10/1997 ...) in quanto la sua natura è mutata col tempo; in particolare, con atto del giorno 8 giugno 2011 e con la partecipazione dei legali rappresentanti del DICCAP, di FENAL e di SULPM, a ciò autorizzati dai rispettivi organi, è stata esplicitamente convenuta la fusione per incorporazione in DICCAP di FENAL e SULPM con subentro del primo in tutti i rapporti attivi e passivi "già facenti capo alle federazioni Fenal e Sulpm incorporate proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione"; tale atto è stato poi ratificato nell'assise del 12 novembre 2011 cui hanno partecipato i delegati (parrebbe circa 200) che hanno appunto deliberato, tra l'altro, "1) di ratificare e approvare per quanto occorra il nuovo Statuto Diccapp come approvato dell'Ufficio di Presidenza in data 8 giugno 2011 ... 2) di approvare e ratificare per quanto occorra la fusione per incorporazione della Fenal e del Sulpm nel Diccapp... " lo statuto del DICCAP conferma 'tale ricostruzione posto che non solo ribadisce all'art. 1 che occorre prendere atto "dell'incorporazione dei sindacati Fenal e Sulpm' ma avverte all'art, 6 ,che "1 sindacati che intendono entrare nel dipartimento successivamente alla sua fondazione dovranno sciogliere la propria



organizzazione e fondersi nel DICCAP che dunque non può essere una federazione di sindacati ma solo un'associazione di persone fisiche; non rileva, a fronte di tali elementi, che non; trovano sostanziale smentita nella successive modificazioni dello Statuto, che un "Regolamento di attuazione dello Statuto Diccap", di data incerta ma sottoscritto dai Coordinatori nazionali Assirelli e De Grandis, riconosca ancora l'autonomia di Fenal e Sulpm, sia perché il regolamento non può ovviamente disporre in contrasto allo Statuto, sia perché è pienamente compatibile con la configurazione giuridica dell'ente in questione la circostanza che i sindacati fusi in Diccap abbiano mantenuto di fatto una loro consistenza formando due blocchi di associati con interessi diversi;

ritenuto che:

può in definitiva ritenersi acquisito il dato che associati al DICCAP non sono gli enti sindacali, che per l'appunto in esso si sono fusi, ma gli ex associati agli stessi che hanno dunque pienamente diritto a richiedere la celebrazione di un'assemblea allorquando gli amministratori (come avvenuto nella fattispecie a causa del paralizzante dissidio tra questi) non vi provvedono, vuoi perché non è stato rispettato il termine annuale, vuoi perché, come nella fattispecie, lo ha chiesto

chiesto oltre un decimo degli associati (art. 20 c.c.);

quanto alla partecipazione all'assemblea non può certo applicarsi il disposto del citato Regolamento laddove prevede che "la composizione assembleare è paritaria tra le due Federazioni costituenti" per l'ovvia considerazione che non hanno autonoma rilevanza statutaria gli enti ormai fusi nel DICCAP e comunque perché non può certo il Regolamento privare del diritto di partecipare all'assemblea gli associati all'ente che, si ribadisce, sono le persone fisiche già aderenti ai sindacati incorporati e non questi ultimi;

le materie da trattare non possono essere che quelle richieste dal ricorrente

quanto alla presidenza dell'assemblea è opportuna la nomina dell'Avv. Vittorio Lugli che già ha acquisito conoscenza della vicenda;

è altresì opportuno delegare a colui che dovrà presiedere l'assemblea l'individuazione della data e del luogo in Modena dove la stessa dovrà essere celebrata nonché delle ulteriori modalità, operative sentito il parere non vincolante dei coordinatori nazionali; ... (omissis)..."

ritenuto che tali motivazioni siano ancora pienamente valide

p.q.m.

dispone la convocazione dell'assemblea del DICCAP da tenersi in Modena entro il 31 dicembre 2017;

fissa il seguente ordine del giorno:

*Revoca dei poteri e del mandato di coordinatore nazionale DICCAP in capo al Sig. Domenico De Grandis;*

*modifica dello Statuto e modifica/revoca del Regolamento di attuazione dello statuto;*

*elezione degli organismi statutari;*

*varie ed eventuali;*

designa per la presidenza dell'assemblea l'Avv. Vittorio Lugli cui demanda la fissazione della data e del luogo dell'assemblea e di quant'altro in parte motiva;

dispone che della convocazione sia data idonea pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale

Modena, 5 giugno 2017

Il Presidente  
Dott. Vittorio Zanichelli

